



COMUNE DI ZERO BRANCO

PROVINCIA DI TREVISO

STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 02.04.2001 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27.06.2013**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Zero Branco nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale al fine di assicurare costante coerenza fra la normativa statutaria e le effettive condizioni sociali, economiche, e civili della comunità zerotina, adegua il contenuto dello Statuto al processo di evoluzione della società civile.

Art. 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
2. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica, a qualsiasi livello: pubblica e privata;

- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, della lingua, delle tradizioni locali e del tempo libero;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini.
 - e) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.
3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art. 3

TERRITORIO

1. Il Comune di Zero Branco comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
 - a) Zero Branco, capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune e degli Organi istituzionali;
 - b) S. Alberto;
 - c) Scandolara;
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale a' sensi dell'art.133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate;

Art. 4

SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1984 è così descritto: "troncato: nel primo, di rosso alla croce pomata d'oro; nel secondo, d'azzurro al castello di rosso, fondato sulla campagna di verde, munito di tre torri, la centrale più bassa merlate di quattro alla guelfa; alla fascia ridotta d'argento, caricata dalla scritta in lettere capitali romane di nero: S.M.DE ZAIRO. Ornamenti esteriori da Comune."
3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto è costituito da:

"Drappo di verde riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Zero Branco. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura: "COMUNE DI ZERO BRANCO - Provincia di Treviso".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 5

ALBO PRETORIO

1. La Giunta Comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi

Comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 7

FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da Leggi Statali o Regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle Leggi statali e regionali.
3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art.8

SVILUPPO SOCIALE

1. Il Comune di Zero Branco persegue l'obiettivo di creare una "Città Sana" e pertanto tutela il diritto alla salute anche in campo alimentare, all'assistenza sociale, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali, della lingua e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività

sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla Legge ad altri enti.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi.

Art.9

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico;
 - b) alla attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
 - d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
 - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale e pubblica;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;

- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 10

SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al Comune:

- a) regolamentare e coordinare mediante l'attuazione dei piani previsti dalla Legge, l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
- b) predisporre gli strumenti necessari a garantire un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
- c) promuovere nel settore dell'agricoltura iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico, e biologico del suolo, nonché promuovere la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

ORGANI DEL COMUNE

I. - Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.
2. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco che provvede anche alla sua convocazione; in sua assenza tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.

Art. 13

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

- b) esercita l'autonomia impositiva e finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
 - c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
 - d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.
 3. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
 4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le

integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte indicando altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. In caso di mancata partecipazione di un Consigliere a n. 5 sedute del Consiglio Comunale senza giustificato motivo si

procede con delibera consiliare a dichiararlo decaduto. A tale scopo il Consigliere è tenuto, entro il giorno in cui è convocato il Consiglio, a comunicare per iscritto al Sindaco la sua eventuale assenza specificandone i motivi. Di tali comunicazioni viene data notizia al Consiglio che in seduta segreta può sindacare sui motivi adottati e disporre a maggioranza dei membri presenti, l'avvio del procedimento di cui ai successivi commi. A tale riguardo il Sindaco entro 10 gg. dalla delibera del Consiglio provvede con comunicazione scritta a' sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai Consiglieri dalla Legge.
2. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 16

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno.
3. Le modalità di costituzione dei Gruppi, il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO III

COMMISSIONI

Art. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni permanenti temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il regolamento ne disciplina la composizione, i poteri, la nomina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, mentre la delibera consiliare istitutiva ne stabilisce le specifiche competenze.

Art. 18

COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, apposite commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 19

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Regolamento Consiliare stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. La presidenza di dette commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione della sua composizione nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale:
 - a) è l'organo di governo del Comune;

- b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;

Art. 21

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
 - a) dal Sindaco, che la presiede;
 - b) da un massimo di n. 5 Assessori.
- 1 bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Il numero degli Assessori entro i limiti sopra indicati è lasciato alla discrezionalità del Sindaco e può variare anche nel corso del suo mandato.
3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Gli eventuali Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto ma con facoltà

di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.

5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 22

ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art.23

FUNZIONI

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio

Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 24

ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale, in particolare, compete:
 - a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - b) predisporre e proporre al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) approvare i progetti preliminari le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi;
 - d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;

- e) approvare i piani occupazionali relativi ai singoli esercizi e loro eventuali integrazioni indicando la relativa procedura di assunzione;
- f) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
- g) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
- h) lettera stralciata dal Co.Re.Co. in sede di controllo di legittimità' (Ordinanza prot. n. 2495/C/12.4.2001 e 2495/AP/21.5.2001);
- i) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato, che non riguardino la disciplina dello stato giuridico del personale;
- l) approvare la pianta organica e le relative variazioni.

Art.25

FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa;
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta

dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Comunale stesso.

CAPO V

SINDACO

Art. 26

FUNZIONI

1. Il Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.
2. Comma stralciato dal Co.Re.Co. in sede di controllo di legittimità' (Ordinanza prot. n. 2495/C/12.4.2001 e n. 2495/AP/21.5.2001).

3. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna basandosi su criteri di capacità e competenza.
4. Il Sindaco può delegare al Segretario o al Direttore Generale anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. In particolare il Sindaco può attribuire al Segretario o al Direttore Generale la diretta responsabilità in ordine alla adozione di specifici provvedimenti relativi a determinate materie di natura gestionale; in tale ipotesi detti soggetti assumono le prerogative e responsabilità riconosciute dalla Legge al Responsabile del Servizio.
6. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione.
7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza e al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.

9. I coadiutori consigliano e collaborano col Sindaco, ma non hanno poteri di firma.
10. Il Sindaco altresì in qualità di Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale nonché degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti.

Art. 27

FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per le dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo;
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI

Art.28

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
2. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale o attribuire dette funzioni al Segretario Comunale. I criteri di nomina, le competenze e le modalità per la ripartizione delle competenze fra Direttore Generale, Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi sono disciplinati dal presente Statuto e da apposito Regolamento
3. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale, al Direttore se nominato e ai Responsabili dei servizi.
4. Il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato, è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività

svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

6. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata ad uno o più Regolamenti con i quali disciplinare:

a) la dotazione organica;

b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;

e) i diritti ed i doveri;

f) le sanzioni disciplinari

g) le modalità di conferimento di incarichi per la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi mediante contratto a tempo determinato

- h) la nomina del Direttore Generale e la ripartizione delle competenze fra lo stesso, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi.

Art.29

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, segue le direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dai Regolamenti del Comune e, nel rispetto del Regolamento per la ripartizione delle competenze fra Direttore Generale, Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi :

- a) è capo del personale;
- b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
- c) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- e) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
- e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle

adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

- g) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti
- h) esprime il proprio parere di legittimità sulle proposte di deliberazione del Consiglio o della Giunta o sulle Determina dei Responsabili dei Servizi se a ciò richiesto dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio interessato al riguardo .

2. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art.30

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vice Segretario Comunale se previsto nella pianta organica del Comune, esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

Art. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale se nominato, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

CAPO II

SERVIZI

Art. 32

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dalla Legge anche per la gestione dei servizi che la Legge non gli riserva in via esclusiva.

Art. 33

ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. La costituzione delle Istituzioni è disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione che approva anche il regolamento di gestione.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 34

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati o soggetti privati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.
3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle Conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta è effettuata con riserva di ratifica da parte di detti organi.
4. La ratifica degli accordi indicati nel precedente comma deve seguire nel termine di giorni trenta a pena di decadenza

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 35

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ispirandosi ai principi della L. n. 203 del 08.03.1994 e del d.lgs. n. 286 del 25.07.1998 estendendo a detti soggetti tutte le forme di partecipazione popolare previste nel presente titolo ad esclusione di quelle che presuppongono il possesso dello "status" di cittadino italiano o di elettore del Comune.

Art. 36

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

- b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, piani urbanistici e commerciali.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
 3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
 4. **Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e propositive il Comune favorisce la costituzione, fra le associazioni, enti ed organismi, di consulte per settori omogenei.**

- 5. Il funzionamento delle Consulte, la composizione e la nomina dei loro membri sono disciplinati dalla deliberazione consiliare istitutiva delle stesse.**

Art. 37

*ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO*

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale verificherà annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo se del caso la sospensione delle associazioni ove si accerti la mancanza dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizioni alle generalità dei cittadini;
 - c) avere almeno 10 soci;

d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

CAPO II

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 38

ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 37 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.
5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

Art. 39

PROPOSTE

1. I cittadini singoli od associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Tali proposte vanno

presentate al Sindaco il quale provvederà a trasmetterle all'organo competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria ove necessaria.

2. Le proposte sono esaminate dall'organo competente che è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai proponenti.

Art. 40

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) bilancio di previsione e conto consuntivo
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine;
 - a) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
 - b) i piani e gli strumenti urbanistici e loro varianti

4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 41

*PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
INIZIATIVA*

1. Un'apposita commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2., la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 42

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e

l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) da il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto

Art.43

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte del Consiglio Comunale, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 44

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 45

CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 46

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa Legge.
3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali

TITOLO VII

DIFENSORE CIVICO

Art. 47

ISTITUZIONE

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo eventuale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.

Art. 48

ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Difensore civico oltre all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o - qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - di propria iniziativa il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 49

NOMINA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune ed a scrutinio segreto.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione

ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c) gli amministratori e i dipendenti di ente o azienda dipendente del Comune;
 - d) i ministri di culto.

Art. 50

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato con espressa delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco o del Presidente del Consorzio con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."
3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia

cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 51

MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili:
 - a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
 - b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
 - c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
8. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 52

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio Comunale.

Art. 53

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio Comunale, comunque non superiore al 50% dell'indennità di carica prevista per il Sindaco.

Art. 54

DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE

1. Il Comune può prevedere l'istituzione di un difensore civico pluricomunale o provinciale regolamentandone la fattispecie con apposita convenzione tra Comuni interessati o tra Comune e Provincia.
2. In tal caso la nomina, le competenze, l'organizzazione dell'ufficio ed ogni altro aspetto saranno disciplinati dalla convenzione in deroga a quanto previsto nel presente titolo.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1

REGOLAMENTI

Art. 55

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) ciascun Consigliere Comunale;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'articolo 40 del presente statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune e sono pubblicati all'Albo Pretorio.
3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

Art. 56

ENTRATA IN VIGORE

1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
 2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto, sino alla loro revisione.
- Lo Statuto e sue modifiche sono pubblicati all'Albo Pretorio.

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

Art. 2 – Principi fondamentali

Art. 3 – Territorio

Art. 4 – Simboli ufficiali e loro utilizzo

Art. 5 – Albo Pretorio

Art. 6 – Rapporti con Regione, Provincia ed altri Enti

Art. 7 – Funzioni

Art. 8 – Sviluppo sociale

Art. 9 – Assetto ed utilizzo del territorio

Art. 10 – Sviluppo economico

TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 – Organi del Comune

Capo I – Il Consiglio Comunale

Art. 12 – Elezione e composizione

Art. 13 – Attribuzioni

Capo II – I Consiglieri Comunali

Art. 14 – Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 15 – Diritti dei Consiglieri Comunali

Art. 16 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Capo III – Commissioni

Art. 17 – Commissioni Consiliari

Art. 18 – Commissioni Comunali

Art. 19 - Commissioni Consiliari Speciali

Capo IV – La Giunta Comunale

Art. 20 – La Giunta Comunale

Art. 21 – Composizione e Presidenza

Art. 22 – Anzianita' degli Assessori

Art. 23 – Funzioni

Art. 24 – Attribuzioni

Art. 25 – Funzionamento

Capo V - Sindaco

Art. 26 – Funzioni

Art. 27 – Funzioni sostitutive

TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI

Art. 28 – Principi e criteri direttivi

Art. 29 – Segretario Comunale

Art. 30 – Vice Segretario Comunale

TITOLO IV – UFFICI E SERVIZI

Capo I – Uffici

Art. 31 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Capo II – Servizi

Art. 32 – Servizi Pubblici

Art. 33 – Istituzione

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 34 – Principi di Cooperazione

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti della Partecipazione

Art. 35 – Organismi e forme associative di partecipazione

Art. 36 – Valorizzazione dell'Associazionismo e del Volontariato

Art. 37 – Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

Capo II – Partecipazione collaborativa

Art. 38 – Istanze, petizioni, interrogazioni

Art. 39 – Proposte

Art. 40 – Diritto di iniziativa

Art. 41 – Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

Capo III – Partecipazione consultiva

Art. 42 – Referendum consultivo

Art. 43 – Effetti del referendum consultivo

Art. 44 – Disciplina del referendum consultivo

Art. 45 – Consultazione su atti fondamentali

Capo IV – Partecipazione difensiva

Art. 46 – Diritto di accesso e di informazione

TITOLO VII – DIFENSORE CIVICO

Art. 47 – Istituzione

Art. 48 – Attribuzioni

Art. 49 – Nomina

Art. 50 – Durata in carica, decadenza e revoca

Art. 51 – Mezzi e prerogative

Art. 52 – Rapporti con gli organi comunali

Art. 53 – Indennità di funzione

Art. 54 - Difensore civico pluricomunale

TITOLO VIII – FUNZIONE FORMATIVA

Capo I – Regolamenti

Art. 55 – Procedimento di formazione

TITOLO IX

Art. 56 – Entrata in vigore